



CO.RE.COM. CAL/FP

DETERMINA DIRETTORIALE N.331 DEL 21-07-2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Colica xxxx / Fastweb xxxx – n. utenza xxxx)

IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i

500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: *"al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale"*;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 48167 del 28 ottobre 2015, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con le Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota dell'11 novembre 2015, prot. n. 50400, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2015, con cui la Società Fastweb ha prodotto la memoria difensiva nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, che l'istante lamenta: 1) mancata disattivazione del servizio; 2) addebito somme in contestazione; in particolare lamenta:

- 1) la mancata disattivazione della numerazione oggetto del presente procedimento, nonostante varie solleciti, inviati alla società resistente, nei quali si chiedeva la detta disattivazione, tra cui le raccomandate a/r del 27 novembre 2011 e del 5 dicembre 2012;
- 2) l'emissione, in seguito a ciò, di indebite fatturazioni, che l'istante non ha pagato;
- 3) tale mancato pagamento ha comportato la richiesta della tassa di concessione governativa da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- 4) avverso le richieste dell'Agenzia delle Entrate sono stati proposti dei ricorsi da parte dell'istante: i detti ricorsi sono stati accolti;
- 5) la ricezione delle fatture indebite si è interrotta il 30 luglio 2015, successivamente al verbale di mancata conciliazione stilato dal Co.re.com. adito.

Il tentativo di conciliazione, tenutosi in data 30 luglio 2015, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione, in atti.

Per quanto sopra, l'istante richiede:

- 1) un indennizzo di € 2.000,00.

La società Fastweb, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito e, preliminarmente, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità delle richieste non coincidenti con quelle di cui all'istanza di conciliazione o che non abbiano formato oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel merito, la resistente afferma:

- 1) la Delibera Co.re.com. n. 186 dell'11 settembre 2013, riconosceva un indennizzo di € 1.200,00 all'istante, a causa della ritardata portabilità di altre numerazioni;
- 2) le tasse di concessione governativa non possono essere oggetto di trattazione da parte del Co.re.com., ma, in ogni caso, in merito alle stesse, la società ha prontamente inviato all'Agenzia delle Entrate competente la liberatoria relativa alle richieste di sanzioni all'istante;
- 3) in relazione alla linea telefonica, oggetto del presente procedimento, non è mai pervenuta, da parte dell'istante, richiesta di disdetta;
- 4) la predetta linea è stata chiusa definitivamente il 4 luglio 2015;
- 5) il quadro contabile dell'istante è pari a zero, ciò significa che eventuali fatture non dovute, emesse a nome dello stesso, sono state, automaticamente, compensate con note di credito;
- 6) le doglianze riguardanti la precedente istanza, decisa con Delibera Co.re.com. n. 186 dell'11 settembre 2013, non sono ammissibili.

In conclusione, la società resistente respinge ogni addebito, insistendo per il rigetto integrale delle richieste di parte istante.

Passando all'esame della questione,

PRELIMINARMENTE, dovendo valutare il comportamento delle parti ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che entrambe hanno aderito al tentativo di conciliazione, senza raggiungere l'accordo, ed entrambe erano presenti all'udienza di definizione del 12 luglio 2016.

PRELIMINARMENTE, si deve evidenziare che le richieste dell'istante riguardanti la tassa di concessione governativa, non possono essere prese in considerazione in questa sede, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali. Pertanto, il sindacato del Co.re.com. non può estendersi all'*an debeatur* della tassa di concessione governativa, imputata a titolo di licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 641/72, di cui è creditore non il gestore, ma l'Agenzia delle Entrate, avverso il cui atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione l'utente può resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

NEL MERITO, all'esito dell'istruttoria, si rileva quanto segue: oggetto della presente controversia è, esclusivamente, la mancata disattivazione dell'utenza n. 3737162xxx. La disattivazione della detta utenza risulta essere stata più volte richiesta da parte dell'istante alla società resistente, tuttavia, pur non provvedendo la società ha provveduto ad azzerare la posizione debitoria e ad inviare all'Agenzia delle Entrate competente la liberatoria relativa alle richieste di sanzioni. Non può essere, perciò, accolta la richiesta formulata dall'utente di un indennizzo, dato che la mancata disattivazione dell'utenza risulta risolta con la regolarizzazione della posizione contabile dell'utente.

CONSIDERATO che, stante la totale infondatezza del ricorso, non ricorrono le condizioni per riconoscere al ricorrente le spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto,

DETERMINA

- 1) Il rigetto delle richieste di indennizzo avanzate dal sig. Covello R., con l'odierna istanza di definizione, nei confronti della società Fastweb;
- 2) E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria,

Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Fortunata Pizzi

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria
F.to Avv. Rosario Carnevale